



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 04-02-2020

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PESCIA E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI" - APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **QUATTRO** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **10:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X	
2.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
3.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE		X
5.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE	X	
6.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE	X	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus è parte integrante della struttura dell'Unicef – Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, agenzia dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti (0 – 18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;

VISTO che il Comitato espleta tale mandato coerentemente con la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991;

PRESO ATTO dell'impegno che il Comitato Italiano per l'Unicef da molti anni porta avanti per diffondere il Programma Internazionale "Città amiche dei bambini e degli adolescenti" che mira a promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso l'elaborazione di adeguate politiche a livello comunale;

CONSIDERATO che la volontà di questa Amministrazione è di elaborare politiche che mirino a promuovere il benessere dei minorenni, sulla base dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tra i quali in particolare:

- il principio di non-discriminazione (art. 2)
- il principio del superiore interesse del bambino e dell'adolescente (art. 3)
- il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)
- il diritto all'ascolto (art. 12)

RITENUTO, inoltre, che l'Amministrazione Comunale, con delibere n. 332 del 12/12/2006 e n. 42 del 26/02/2019, si è già attivata per promuovere sul territorio azioni a tutela dei diritti dei bambini ed ha programmato una serie di iniziative affinché la città di Pescia possa concorrere a divenire città amica dei bambini e degli adolescenti;

DATO ATTO che l'Amministrazione stessa si impegna a:

- elaborare, attraverso gli strumenti di programmazione del Comune (in particolare attraverso il DUP), in coordinamento tra i diversi assessorati competenti, politiche di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei vari ambiti (sociale, culturale, scolastico, sportivo, urbanistico, etc.);
- elaborare un bilancio in linea con la strategia elaborata, con voci di spesa dedicate alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- creare un meccanismo non occasionale capace di garantire continuità di azione, che istituzionalizzi l'ascolto di bambini e ragazzi e la loro partecipazione nei processi decisionali nelle questioni che possono riguardarli, secondo le indicazioni del Comitato ONU sull'infanzia e l'adolescenza riportare nel Commento Generale nr. 12;
- costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti, attraverso un percorso di Nove passi così come declinati nel percorso proposto dal programma:
 - 1) La partecipazione delle bambine e dei bambini, delle e degli adolescenti: promuovere il coinvolgimento attivo nelle questioni che li riguardano; ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi decisionali;
 - 2) Un quadro legislativo amico di bambini e adolescenti: assicurare un insieme di leggi, norme e procedure che promuovono e proteggono i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti, nessun escluso;
 - 3) Una strategia per i diritti dell'infanzia in città: sviluppare una strategia dettagliata e comprensiva, un'agenda per la costruzione di una città amica dei bambini e degli adolescenti, fondata sui principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - 4) Un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: sviluppare strutture permanenti di governo locale per assicurare un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini e degli adolescenti;
 - 5) Una valutazione dell'impatto delle politiche sull'infanzia e l'adolescenza: attuare processi sistematici di monitoraggio e valutazione per analizzare l'impatto sull'infanzia di leggi, politiche e prassi – prima, durante e dopo l'attuazione;
 - 6) Un bilancio dedicato all'infanzia: assicurare un impegno adeguato di risorse e un'analisi finanziaria a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

- 7) Un regolare rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città: assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione di bambine, bambini ed adolescenti e dei loro diritti, attraverso il loro attivo coinvolgimento; elaborare politiche di promozione dei diritti dell'infanzia sulla base dei risultati del rapporto;
- 8) La diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: assicurare la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte di adulti, adolescenti e bambini;
- 9) Un meccanismo e un'istituzione indipendente per promuovere i diritti dell'infanzia: sostenere un confronto continuo con le associazioni e le istituzioni indipendenti che difendono e garantiscono i diritti umani (come un garante comunale per l'infanzia) per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti.

CONSIDERATO che è obiettivo del programma UNICEF formare gli amministratori e i tecnici per l'elaborazione di un programma volto a costruire una città amica dei bambini e degli adolescenti;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 2 – Servizi al Cittadino espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di aderire al Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, promosso dal Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus;
2. Di organizzare ogni 20 Novembre, giornata internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, iniziativa riguardante la tutela ed i diritti dei minori;
3. Di aderire alla formazione che verrà proposta dal Comitato UNICEF per costruire una città amica dei bambini e degli adolescenti;
4. Di approvare il protocollo allegato al presente atto.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PESCIA E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI" - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 04-02-2020

**IL RESPONSABILE
Stefania Baldi**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 14 del 04-02-2020

OGGETTO:	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PESCIA E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI" - APPROVAZIONE
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **06-02-2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

06-02-2020

L'incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 14 del 04-02-2020

OGGETTO:	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PESCIA E IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI" - APPROVAZIONE
-----------------	---

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data del **16-02-2020** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

06-02-2020

L'Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Protocollo di intesa per l'adesione al Programma città amiche dei bambini e degli adolescenti

TRA

Comitato Italiano per l'Unicef – Onlus con sede legale in Roma, Via Palestro nr. 68, Codice Fiscale: 01561920586, nella persona del Presidente domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (anche per brevità, d'ora in avanti il "Comitato" o "UNICEF")

E

Il Comune di Pescia in persona del Sindaco pro tempore Oreste Giurlani in virtù della delibera nr..... del (di seguito d'ora in avanti anche solo il "Comune")

di seguito singolarmente denominati la "Parte" o, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO

- a) Il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988), e regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti dei bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;
- b) Sin dal 1996 tramite il Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti ("UNICEF's Child Friendly Cities Initiative") l'UNICEF sostiene le città di tutto il mondo che intendono aderire al programma e così, tutelare e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti sulla base della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) La rete delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti nel mondo mette in relazione soggetti interessati (pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche) alla realizzazione del comune obiettivo di far diventare le proprie città e comunità realtà a misura di bambino e adolescente, elaborando politiche che in tutti gli ambiti di competenza del Comune, promuovano azioni di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) Il Comune di Pescia ha manifestato interesse a partecipare al Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti ed ha assunto in merito la Delibera nr..... del (di seguito anche solo "la Delibera");
- e) Pertanto il Comune di Pescia ed il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus sottoscrivono questo Protocollo per fissare modalità e termini con i quali il Comune possa partecipare al programma ed essere sostenuto ed accompagnato nel percorso per ricevere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti.

Tutto ciò premesso e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si conviene quanto segue

1) PRECISAZIONI

1.1 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto:

- Che il presente Protocollo non discende alcun diritto di esclusiva in favore di alcune delle Parti, né alcuna corresponsabilità ad alcun titolo, neppure nelle scelte amministrative del Comune;
- Che ciascuna delle Parti è autonoma ed indipendente dall'altra e nessun potere di rappresentanza è conferito da alcuna delle Parti all'altra, sicché ciascuna agisce in proprio nome e conto e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dai propri atti compiuti con i terzi.

2) CONSENSO ED OGGETTO

2.1 Dichiarazioni ed impegni del Comune

Al fine di attivare il percorso per ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, il Comune:

- a) Seguirà il percorso del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, valutando d'intesa con il Comitato Italiano per l'UNICEF, l'aderenza delle azioni di volta in volta intraprese, con i Nove passi per costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti;
- b) Porterà avanti l'impegno preso con la delibera, seguendo il percorso indicato esplicitamente nella scheda "Percorso" e nelle altre schede tematiche analitiche (Scheda partecipazione, Bilancio, Tempi), che si allegano al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante;
- c) Elaborerà una strategia per l'infanzia e l'adolescenza in modo coordinato tra i vari assessorati; la strategia verrà quindi inserita all'interno dei documenti di programmazione annuale del Comune e troverà rispondenza negli stanziamenti di bilancio;
- d) Monitorerà lo stato di avanzamento del percorso del Programma, raccogliendo i dati, gli atti e le fonti rilevanti per la valutazione dei progressi, per la verifica e la risoluzione degli eventuali ostacoli o impedimenti alla sua prosecuzione e/o piena realizzazione da condividere con il Comitato Italiano per l'UNICEF;
- e) Verificherà insieme al Comitato Italiano per l'UNICEF l'avanzamento nel percorso attraverso degli indicatori, secondo un calendario di incontri periodici. La programmazione degli incontri periodici sarà condivisa tra le Parti;
- f) Realizzerà, renderà disponibile e fruibile anche in una versione child – friendly, un rapporto periodico sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città, illustrando i progressi compiuti e le azioni ancora da compiere verso la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- g) Coinvolgerà la società, il terzo settore, esperti e soggetti impegnati nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un confronto periodico.

2.2 Dichiarazioni e impegni del Comitato

Per accompagnare e supportare il Comune nel percorso volto ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, oltre ad affiancarla nelle attività di cui al punto 2.1 il Comitato Italiano per l'UNICEF:

- a) Condividerà con il Comune studi e ricerche, indicazioni e strumenti utili in relazione agli obiettivi del Programma che possano consentire l'attuazione della strategia;

- b) Fornirà formazione e supporto tecnico al Comune in percorso;
- c) Affiancherà il Comune nel monitoraggio e nella valutazione del processo;
- d) Presenterà e promuoverà sul proprio sito ed anche su altri media la collaborazione con il Comune, laddove ne sussistono i presupposti e possa ritenersi opportuno;
- e) Sosterrà il Comune nel valutare lo stato di avanzamento della strategia e la sua applicazione nei documenti di programmazione e esorterà l'amministrazione a verificare l'impatto sulla comunità dei bambini e dei ragazzi;
- f) Favorirà, quando possibile, il rapporto e il confronto a livello nazionale ed internazionale con altre realtà a misura di bambino;
- g) Rilascierà l'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti" al Comune al termine del percorso qualora – a insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF – i criteri previsti e condivisi siano stati rispettati e le azioni fissate nel percorso secondo la scheda illustrativa "Percorso", siano state pienamente realizzate. Sarà di riferimento per il monitoraggio la griglia di indicatori fornita dal Comitato.

2.3 Eventuali ulteriori attività concordate tra le Parti e collegate, funzionali o consequenziali alla attuazione del programma, saranno oggetto di specifico accordo formalizzato per iscritto.

2.4 Le Parti designeranno in forma scritta il proprio referente per il programma. Sin d'ora si indicato a tal fine:

- per il Comune, Il Sindaco
- per il Comitato Italiano per l'UNICEF
- per il Comitato provinciale per UNICEF

Eventuali sostituzioni dei referenti saranno comunicati da una Parte all'altra in forma scritta.

3) MATERIALI DI COMUNICAZIONE. USO DEL NOME E DEL LOGO

3.1 Ogni comunicazione relativa al programma, anche per la fase del percorso finalizzato ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, dovrà essere rispondente alle indicazioni e agli standard del Comitato. Questi materiali includeranno i nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi del Comune e del Comitato nel rispetto dei requisiti fissati da ciascuna Parte titolare dei diritti su nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi.

3.2 Nel corso della collaborazione disciplinata dal presente Protocollo, ogni utilizzo del nome, logo marchio e/o dei segni distintivi dall'altra Parte sarà sottoposto a preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, e verrà rilasciata e/o autorizzata dai referenti del programma (per UNICEF dal referente nazionale del Comitato Italiano) indicati al punto 2.4. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'uso che la Parte richiedente si propone di fare del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte. Nessuna delle Parti avrà l'obbligo di rilasciare alcuna autorizzazione, che potrà essere quindi concessa a discrezione della Parte titolare dei diritti su nome, logo, marchio e/o segni distintivi.

3.3 Il logo di accreditamento quale Città amica dei bambini e degli adolescenti, verrà rilasciato al termine del percorso e dopo valutazione avvenuta tramite indicatori, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus e avrà validità per due anni. Il logo, riporterà la data di rilascio, data cui farà riferimento lo "stato" di Città amica. In pendenza del percorso di accreditamento, e solo quando il Comune abbia inserito nella sezione strategia del DUP – Documento Unico di Programmazione – il riferimento alla costruzione di una Città amica dei bambini e degli adolescenti, e in ogni caso ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, potrà essere concesso l'uso del logo di Città "Candidata", per il cui utilizzo valgono le indicazioni di punti 3.2 e 3.3. Quest'ultimo logo, nel caso in cui il Comune otterrà l'accREDITAMENTO come "Città amica dei bambini e degli adolescenti", non sarà più valido comunque, al termine del mandato dell'amministrazione che abbia firmato il presente Protocollo. Se concessi, entrambi i loghi dovranno essere comunque utilizzati nel rispetto dell'art. 3 del presente Protocollo.

3.4 Salvo quanto sopra previsto, in ogni caso, qualora l'uso del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte venga autorizzato:

- la Parte che ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovrà rispettare i termini e le condizioni poste nell'autorizzazione stessa e dovrà operare in conformità con le linee guida e le regole indicate dalla Parte titolare dei diritti;
- la Parte titolare dei diritti potrà revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, senza che la Parte che l'abbia ottenuta possa eccepire alcunché, né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, rimborso.

3.5 Il Comune prende atto e riconosce che il nome e logo UNICEF, il nome e logo del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti (logo di accreditamento e logo di Città Candidata) e altre proprietà intellettuali dell'UNICEF (insieme di seguito denominate "Proprietà UNICEF") sono proprietà esclusiva dell'UNICEF e sono protette dalle norme internazionali e dalle norme nazionali ove applicabili. Analogamente, il Comune prende atto e riconosce che il nome, logo e i segni distintivi del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus e altre proprietà intellettuali del Comitato (insieme di seguito denominate "Proprietà del Comitato") sono di esclusiva proprietà del Comitato e sono protette dalle norme vigenti. Il Comitato Italiano dichiara e conferma di aver ricevuto le necessarie approvazioni internazionali per concedere autorizzazioni all'uso del nome, del logo e dei segni distintivi dell'UNICEF e del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, in relazione a questo Protocollo.

3.6 Il Comune si impegna a non ledere o violare i diritti dell'UNICEF sulle Proprietà UNICEF e quelli del Comitato sulle Proprietà del Comitato.

3.7 Il Comune dichiara di condividere gli ideali e gli obiettivi dell'UNICEF che trovano il proprio fondamento nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché nei principi della Costituzione Italiana. Il Comune inoltre riconosce che le Proprietà dell'UNICEF e le Proprietà del Comitato Italiano per l'UNICEF non possono essere associate con alcun uso politico, settario, fazioso o strumentale per fini anche privati, né possono essere usate in

modo incoerente con lo status giuridico, la reputazione, l'onore, l'immagine, il mandato istituzionale e la neutralità dell'UNICEF.

3.8 Clausola risolutiva espressa. Le previsioni del presente articolo 3 sono da ritenersi essenziali. Ogni eventuale violazione di un qualsiasi punto, obbligo o impegno assunto ai sensi del presente articolo 3 comporta la risoluzione di diritto del presente Protocollo.

3.9 In caso di scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo, anche diversa dalla risoluzione di diritto di cui all'art. 3.8, il presente art. 3 rimarrà vincolante anche successivamente per le Parti che abbiano aderito al Protocollo.

4) NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA

4.1 Tutti i dati personali utilizzati e le informazioni scambiate saranno trattati in base alla normativa vigente sulla privacy (F.Lgs 196/2003, D.Lgs 101/2018 e Reg. UE 2016/679).

5) ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI.

5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che:

Compirà quanto occorra e possa essere utile a non ledere la reputazione e l'immagine dell'altra Parte e a non pregiudicare le finalità del Programma;

6) GESTIONE ECONOMICA

6.1 Ognuna delle Parti sosterrà i costi delle sole proprie attività nell'ambito del presente Protocollo, saldo diverso e specifico accordo scritto.

7) DURATA. RECESSO

7.1 Il presente Protocollo ha scadenza al termine del mandato dell'Amministrazione che lo abbia sottoscritto, con espressa esclusione del tacito rinnovo. Nel caso in cui venga rilasciato il logo per l'accreditamento di Città amica, la cui autorizzazione all'uso viene concessa per due anni, l'uso dello stesso dovrà avvenire comunque nel rispetto dell'art. 3, anche a Protocollo scaduto.

7.2 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, con comunicazione scritta da inviarsi tramite pec con preavviso di 30 (trenta) giorni. In pendenza del periodo di preavviso le Parti collaboreranno in buona fede per portare a termine e definire le attività in corso. Si considererà equipollente al recesso dal presente Protocollo anche una Delibera con la quale il Comune ritenga di revocare e/o annullare la precedente Delibera di adesione al Programma. In tal caso, il Comune avrà comunque l'onere di comunicare entro 15 (quindici) giorni l'adozione della nuova Delibera.

7.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del presente Protocollo e/o in altre attività, vengano poste in essere condotte inadempienti, non conformi alle norme vigenti, non ispirate a buona fede o idonee ad arrecare danno all'immagine, reputazione, onore dell'altra Parte, la Parte adempiente potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con pec.

7.4 Alla scadenza del Protocollo o al termine del periodo di preavviso in caso di recesso di una delle Parti ai sensi del punto 7.2, al ricevimento della comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 7.3 e in ogni altro caso di cessazione della validità ed efficacia del presente Protocollo per qualsiasi causa, tutte le autorizzazioni, concessioni rilasciate da una Parte all'altra si intendono automaticamente revocate e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare, riprodurre, far riprodurre, diffondere alcuna Proprietà (nome, logo, marchio e/o segni distintivi) dell'altra Parte.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

8.1 Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitarie in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di chiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

9) DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE.
LEGGE APPLICABILE. FORMA SCRITTA

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie in via amichevole.

9.2 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione e/o adempimento e/o esecuzione del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

9.3 Il presente Protocollo è valido ed efficace nel solo territorio italiano ed è soggetto alla legge italiana.

9.4 Ogni eventuale modifica del presente Accordo sarà valida ed efficace tra le Parti solo se approvata in forma scritta.

Per la Città di Pescia

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Il Sindaco

Il Presidente

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 3 (Materiali di comunicazione. Uso del nome e logo); art. 3.8 (Clausola risolutiva espressa);
art. 4 (Normativa sulla riservatezza); art. 5 (Ulteriori impegni delle Parti); art. 7 (Durata.
Recesso); art. 9.2 (Foro competente).

Per la Città di Pescia

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus

Il Sindaco

Il Presidente